

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1653 del 11/10/2018

Seduta Num. 42

Questo giovedì 11 **del mese di** ottobre
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Petitti Emma	Assessore
6) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1744 del 01/10/2018

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO
SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ,
RICERCA E LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI REGIONALI
NELL'AMBITO DI CRISI AZIENDALI E DELLA PROROGA DEI TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL'INVITO ALLEGATO I
ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 561/2017

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le Leggi Regionali:

- n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare l'art. 52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro" che prevede che la Regione assume le competenze dei Centri per l'impiego e istituisce l'Agenzia regionale per il lavoro, quale centro di competenza tecnica con il compito di eseguire gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale;
- n. 17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli art. 16 "Crisi occupazionali" e l'art.32 bis, comma 2 lettere a) e m);

Visti altresì:

- il D.lgs. n.150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4 dell'11 gennaio 2018, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 150/2015 sopra richiamato, con il quale sono stati individuati le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive del lavoro, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate a livello nazionale;
- il D.lgs. n.148 del 14 settembre 2014 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto in particolare l'art. 22-bis, del sopra citato D.lgs. n.148/2014, introdotto dall'art. 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2017 n.205, che, nello specifico, dispone la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori di imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, che presentino rilevanza economica strategica anche a livello regionale con rilevanti problematiche occupazionali ed esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, a condizione che presentino piani di gestione volti

alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata;

Considerata l'esigenza, nell'ambito delle proprie competenze, di definire le disposizioni per gli interventi regionali nell'ambito di crisi aziendali e nello specifico, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato art.22-bis del D.lgs. n.148/2014 e ss.mm.ii., definendo relativamente al biennio 2018 - 2019 i criteri per l'individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese ai fini dell'accesso alle proroghe dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - CIGS, nonché il quadro delle azioni di politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori collocati in CIGS o licenziati nell'ambito di crisi aziendali al fine di un loro reinserimento occupazionale;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, di approvare i "Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese ai fini dell'accesso alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro", quale Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentito il Tavolo tecnico di monitoraggio istituito con Decreto assessorile n.46 del 31/12/2009 e ss.mm.ii. nella seduta del 06/09/2018;

Dato atto che all'Agenzia regionale per il lavoro ai sensi del comma 2 dell'art. 32 bis della Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. compete:

- lettera a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- lettera m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;

Ritenuto pertanto di prevedere che l'Agenzia regionale per il Lavoro provveda a dare attuazione ai sopra richiamati "Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese che ricorrono alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro", di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, negli interventi a favore dei lavoratori coinvolti da crisi aziendali;

Vista inoltre la propria deliberazione n.2189 del 28 dicembre 2017 "Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro

e dell'impresa e Anpal servizi spa, a supporto delle politiche del lavoro territoriali”;

Dato atto che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 17 gennaio 2018 e che:

- l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della suddetta Convenzione, individua nell'obiettivo specifico 5.2 l'erogazione di servizi di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti in interventi di crisi aziendale o settoriale;
- secondo quanto disposto dal punto 5 del dispositivo della sopra citata propria deliberazione n.2189/2018, l'Agenzia regionale per il lavoro favorisce l'attuazione dei contenuti della sopra citata Convenzione, fermo restando le competenze della Regione Emilia-Romagna richiamate nello stesso punto del dispositivo;

Valutato pertanto prevedere, per quanto sopra esposto, che l'Agenzia regionale per il Lavoro provveda ad attuare quanto previsto dai “Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese che ricorrono alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro”, anche in coerenza, con quanto previsto dal sopra citato obiettivo specifico 5.2 della suddetta Convenzione sottoscritta tra Regione Emilia-Romagna e Anpal servizi spa il 17 gennaio 2018;

Richiamata la propria deliberazione n.561 del 28 aprile 2017 “Approvazione Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati nell'ambito di crisi aziendali - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.1 - Procedura presentazione just in time”;

Dato atto che con l'“Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati nell'ambito di crisi aziendali - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.1 - Procedura presentazione just in time” - di seguito per brevità Invito - di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n.561/2017, si intende rendere disponibili misure di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati nell'ambito di specifiche crisi aziendali;

Dato atto che nel suddetto Invito al punto H) “Modalità e termini per la presentazione delle operazioni” si è disposto che le operazioni dovranno essere inviate fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 29/11/2018, pena la non ammissibilità;

Dato atto che le risorse complessivamente ancora disponibili a valere sullo stesso Invito, a seguito delle approvazioni di cui alle proprie deliberazioni n.94/2018 e n.635/2018 sono pari a Euro 802.665,70;

Valutato altresì al fine di disporre di tutti gli strumenti finalizzati ad intervenire tempestivamente a fronte di crisi aziendali per sostenere il reinserimento lavorativo delle persone coinvolte di prorogare il termine per la presentazione delle Operazioni al previsto al punto H) di cui al sopra citato Invito di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n.561/2017, fino all'esaurimento delle risorse ancora disponibili e comunque non oltre le ore 12.00 del 31/12/2019, pena la non ammissibilità;

Ritenuto, altresì, di confermare, fatta salva la sopra citata modifica del termine per la presentazione delle operazioni, in ogni altra sua parte i contenuti del suddetto Invito di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della propria sopra richiamata deliberazione n.561/2017;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod. ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018 - 2020" ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate inoltre le Leggi regionali:

- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii;
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'allegato A);
- n.87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i "Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese ai fini dell'accesso alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro", quale Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prevedere che all'attuazione di quanto previsto dai "Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese che ricorrono alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro", provveda l'Agenzia regionale per

il Lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall'obiettivo specifico 5.2 della Convenzione sottoscritta tra Regione Emilia-Romagna e Anpal servizi spa il 17 gennaio 2018, in premessa citata;

3. di prorogare il termine per la presentazione delle Operazioni di cui al punto H) dell'"Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati nell'ambito di crisi aziendali - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.1 - Procedura presentazione just in time", Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra richiamata propria deliberazione n.561/2017, fino all'esaurimento delle risorse ancora disponibili, pari a Euro 802.665,70, e comunque non oltre le ore 12.00 del 31/12/2019, pena la non ammissibilità;
4. di confermare, fatta salva la sopra citata modifica del termine per la presentazione delle operazioni, in ogni altra sua parte i contenuti dell'Invito di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della propria sopra citata deliberazione n.561/2017;
5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese ai fini dell'accesso alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro.

1. Premessa

L'art. 1, comma 133 della Legge finanziaria n. 205 del 27/12/2017 ha introdotto nel D.lgs. 148/2015 l'art. 22-bis, che prevede la proroga degli interventi di integrazione salariale, in deroga ai limiti temporali individuati dallo stesso decreto, per aziende con oltre 100 dipendenti e per un massimo di 6 mesi, nei limiti delle risorse finanziarie nazionali di 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro ha emanato in data 7/2/2018 la circolare n. 2, con la quale ha dato indicazioni per l'attuazione di tale modifica normativa. In particolare, l'art. 22-bis sopra richiamato prevede quanto segue:

"1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può' essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.;

*2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, **l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni;***

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Per consentire quindi alle imprese che presentano le condizioni indicate dalla normativa di cui sopra di accedere alle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'Agenzia regionale per il lavoro, **a cui compete l'attuazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della L.R. 13/2015**, deve:

- individuare la rilevanza economica strategica nel territorio regionale delle imprese con organico superiore a 100 unità che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (comma 1 dell'art. 22-bis),
- concordare con le imprese piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive.

2. Individuazione della rilevanza economica strategica delle imprese che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (comma 1 dell'art. 22bis)

Per l'individuazione della **rilevanza economica strategica** vengono identificati i seguenti **criteri anche** tra loro alternativi:

- Imprese che hanno attivato un tavolo di confronto con le parti sociali presso l'Assessorato alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma della Regione, rientrando nel **Patto per il Lavoro**;
- Impatto consistente sul territorio specifico ove è ubicata l'impresa, per il numero di lavoratori coinvolti, per le caratteristiche del territorio in cui si trova/no la/e sede/i operativa/i o per le caratteristiche soggettive dei lavoratori in esubero;
- Equità di trattamento dei lavoratori nell'ambito della gestione complessiva della crisi a livello nazionale;
- Imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali che prevedono durante il periodo di CIGS o della relativa proroga, di continuare o riprendere la produzione, anche attraverso programmi di cessione dell'attività produttiva anche parziale, che facciano riferimento alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori;
- Imprese che abbiano cessato o che cessino l'attività produttiva che ricorrono alla CIGS o alle relative proroghe, previste dalla normativa nazionale.

3. Specifiche azioni di politica attiva da concordare con l'azienda nei piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale (comma 2 dell'art. 22bis):

In merito alle prestazioni a favore dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle specifiche azioni richieste dall'art.22-bis, ma anche più in generale per tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in sospensioni dal lavoro nel territorio emiliano-romagnolo, si prevede l'attivazione di **politiche attive per il lavoro** che possono essere richiamate durante l'esame congiunto tra impresa e parti sociali che facciano riferimento a:

- I **Livelli Essenziali delle Prestazioni** (LEP) individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 dell'11 gennaio 2018
- Le prestazioni dei Servizi per il Lavoro individuate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con **DGR 1959** del 2016
- L'**Assegno di Ricollocazione (AdR)** per i lavoratori in CIGS come descritto dall'art. 24-bis del d.lgs. 148/2015 e circolari e note applicative del Ministero del Lavoro e di ANPAL.

In particolare, alle imprese che richiedano l'accesso alla **CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale** e per le quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, l'Agenzia regionale per il lavoro proporrà l'attivazione dell'Assegno di Ricollocazione previsto dall'art. 24-bis, che sarà richiesto dai lavoratori sospesi dal lavoro a seguito della stipula di uno specifico **Accordo di Ricollocazione**, con le modalità individuate da circolari e note esplicative del Ministero del Lavoro e da ANPAL.

Tali azioni rientrano. Tale convenzione, alla linea 5.2.

Nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Anpal Servizi sottoscritta in data 17/01/2018, (alla linea 5.2 si prevede l'erogazione di servizi di riqualificazione e ricollocazione al 100% dei lavoratori coinvolti in interventi di crisi aziendale o settoriale), la Divisione Servizi per il Lavoro di ANPAL Servizi collaborerà con i Centri per l'Impiego per attivare, oltre alle politiche attive previste dall'Allegato 1 della DGR 1959/2016 e nel rispetto dei "Livelli essenziali delle prestazioni" individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 del 2018, percorsi di ricollocazione per i lavoratori in CIGS.

Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese ai fini dell'accesso alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro.

1. Premessa

L'art. 1, comma 133 della Legge finanziaria n. 205 del 27/12/2017 ha introdotto nel D.lgs. 148/2015 l'art. 22-bis, che prevede la proroga degli interventi di integrazione salariale, in deroga ai limiti temporali individuati dallo stesso decreto, per aziende con oltre 100 dipendenti e per un massimo di 6 mesi, nei limiti delle risorse finanziarie nazionali di 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro ha emanato in data 7/2/2018 la circolare n. 2, con la quale ha dato indicazioni per l'attuazione di tale modifica normativa. In particolare, l'art. 22-bis sopra richiamato prevede quanto segue:

"1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.;

2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive

concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni;

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Per consentire quindi alle imprese che presentano le condizioni indicate dalla normativa di cui sopra di accedere alle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'Agenzia regionale per il lavoro, **a cui compete l'attuazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della L.R. 13/2015**, deve:

- individuare la rilevanza economica strategica nel territorio regionale delle imprese con organico superiore a 100 unità che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (comma 1 dell'art. 22-bis),
- concordare con le imprese piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive.

2. Individuazione della rilevanza economica strategica delle imprese che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (comma 1 dell'art. 22bis)

Per l'individuazione della **rilevanza economica strategica** vengono identificati i seguenti **criteri anche** tra loro alternativi:

- Imprese che hanno attivato un tavolo di confronto con le parti sociali presso l'Assessorato alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma della Regione, rientrante nel **Patto per il Lavoro**;
- Impatto consistente sul territorio specifico ove è ubicata l'impresa, per il numero di lavoratori coinvolti, per le caratteristiche del territorio in cui si trova/no la/e sede/i operativa/i o per le caratteristiche soggettive dei lavoratori in esubero;
- Equità di trattamento dei lavoratori nell'ambito della gestione complessiva della crisi a livello nazionale;
- Imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali che prevedono durante il periodo di CIGS o della relativa proroga, di continuare o riprendere la produzione, anche attraverso programmi di cessione dell'attività produttiva anche parziale, che facciano riferimento alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori;
- Imprese che abbiano cessato o che cessino l'attività produttiva che ricorrono alla CIGS o alle relative proroghe, previste dalla normativa nazionale.

3. Specifiche azioni di politica attiva da concordare con l'azienda nei piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale (comma

2 dell'art. 22bis):

In merito alle prestazioni a favore dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle specifiche azioni richieste dall'art.22-bis, ma anche più in generale per tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in sospensioni dal lavoro nel territorio emiliano-romagnolo, si prevede l'attivazione di **politiche attive per il lavoro** che possono essere richiamate durante l'esame congiunto tra impresa e parti sociali che facciano riferimento a:

- I **Livelli Essenziali delle Prestazioni** (LEP) individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 dell'11 gennaio 2018
- Le prestazioni dei Servizi per il Lavoro individuate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con **DGR 1959** del 2016
- L'**Assegno di Ricollocazione (AdR)** per i lavoratori in CIGS come descritto dall'art. 24-bis del d.lgs. 148/2015 e circolari e note applicative del Ministero del Lavoro e di ANPAL.

In particolare, alle imprese che richiedano l'accesso alla **CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale** e per le quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, l'Agenzia regionale per il lavoro proporrà l'attivazione dell'Assegno di Ricollocazione previsto dall'art. 24-bis, che sarà richiesto dai lavoratori sospesi dal lavoro a seguito della stipula di uno specifico **Accordo di Ricollocazione**, con le modalità individuate da circolari e note esplicative del Ministero del Lavoro e da ANPAL.

Tali azioni rientrano. Tale convenzione, alla linea 5.2.

Nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Anpal Servizi sottoscritta in data 17/01/2018, (alla linea 5.2 si prevede l'erogazione di servizi di riqualificazione e ricollocazione al 100% dei lavoratori coinvolti in interventi di crisi aziendale o settoriale), la Divisione Servizi per il Lavoro di ANPAL Servizi collaborerà con i Centri per l'Impiego per attivare, oltre alle politiche attive previste dall'Allegato 1 della DGR 1959/2016 e nel rispetto dei "Livelli essenziali delle prestazioni" individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 del 2018, percorsi di ricollocazione per i lavoratori in CIGS.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1744

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1744

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1653 del 11/10/2018

Seduta Num. 42

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi